

9				
	Documento di identificazione			
10				
	Documento di identificazione			
11				
	Documento di identificazione			
12				
	Documento di identificazione			
13				
	Documento di identificazione			
14				
	Documento di identificazione			
15				
	Documento di identificazione			

(*) Questa colonna sarà riempita dagli Uffici del Comune competente

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (nome e cognome) _____ (in lettere) _____ (qualifica) _____
certifico che le n _____ (_____) firme - apposte in mia presenza dai
sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, ovvero identificati con il documento segnato a margine di
ciascuno - sono autentiche.

_____ li _____

Timbro e firma (per esteso) _____

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare la modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

(questo spazio sarà riempito dagli uffici del Comune competente)

COMUNE DI _____ servizio elettorale _____

Il sindaco certifica che i cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ogni sottoscrizione.

_____ li _____
IL SINDACO

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e dell'art. 48, in relazione all'art. 7, della legge 25 maggio 1970 n. 352

Disposizioni in materia di nuovo welfare, parità di genere, flessibilità del sistema pensionistico e sostegno alle aziende che assumono

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14-3-2014

Spazio riservato all'ap-
posizione del bollo
dell'ufficio, della data
e della firma (leggibile)
da parte del segretario
comunale (se vi sono
più segretari, quello
generale) o del cancel-
liere capo dirigente la
cancelleria (di Tribu-
nale o preferibilmente
di Corte d'Appello)
Art.7, legge 25 maggio
1970 n. 352, e succes-
sive modifiche e inte-
grazioni.

VIDIMAZIONE
(OBBLIGATORIA PRIMA DI
INIZIARE LA RACCOLTA FIRME)

_____ li _____
FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME
DEL FUNZIONARIO

bollo tondo
dell'ufficio

Proposta di legge di iniziativa popolare IDV “Creiamo lavoro aboliamo le leggi Fornero”

Relazione

Ecco l'ultima istantanea della crisi scattata qualche giorno fa dall'Istat: 372.000 imprese chiuse nel 2013, un tasso di disoccupazione giovanile passato dal 20,2% (dicembre 2006) al 41,6% (dicembre 2013), 3 milioni e 254.000 disoccupati in totale e circa 3 milioni tra inattivi e scoraggiati.

Questi dati purtroppo rappresentano la contabilità fallimentare dei Governi Berlusconi -Monti- Letta, che anziché puntare sulle politiche industriali, su investimenti pubblici e privati i grado di rilanciare la qualità, l'innovazione e la ricerca nei settori strategici per la ripresa economica hanno prodotto Controriforme sul lavoro e le pensioni, allungando l'età (con una forte penalizzazione per le donne) ed aumentando i contributi minimi necessari per l'accesso al pensionamento, indebolendo il Contratto nazionale, cancellando l'obbligo al reintegro in caso di licenziamento illegittimo previsto dall'Articolo 18.

Risultato: 330.000 lavoratori (gli esodati) che avevano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo sono stati lasciati senza lavoro, reddito né pensione, e a quasi 800.000 giovani è stata di fatto impedita la possibilità dell'assunzione.

La Proposta di legge di iniziativa popolare di Italia dei Valori vuole colpire al cuore le leggi Fornero, assicurando una soluzione strutturale a tutti gli esodati, riconoscendo dignità al lavoro delle donne e alle pensioni future dei giovani precari, scommettendo su una flessibilità utile sia per creare lavoro che per scegliere quando andare in pensione, ripristinando la centralità del contratto nazionale (ma dentro un nuovo modello contrattuale che aumenti la produttività) e dell'articolo 18, forti delle centinaia di migliaia di firme raccolte lo scorso anno per i referendum abrogativi che la fine della legislatura ha impedito fossero celebrati.

Il Titolo I dispone l'accesso alla pensione con le vecchie regole per tutte le lavoratrici e i lavoratori (Esodati) che abbiano sottoscritti accordi entro il 31 dicembre 2011.

Il Titolo II istituisce un Fondo per la copertura figurativa dei buchi contributivi a favore dei giovani precari in modo da assicurare loro, a fine carriera, una pensione pari ad almeno il 60% della retribuzione media percepita negli ultimi 5 anni.

Il Titolo III assicura la copertura finanziaria al precedente, attraverso un tetto alle “pensioni d'oro” superiori a 5000 euro mensili e ai vitalizi dei parlamentari/consiglieri regionali.

Il Titolo IV rfinanzia la legge istitutiva dei contratti di solidarietà espansivi, che consente la riduzione dell'orario di lavoro a fine carriera per chi è prossimo alla pensione in cambio dell'assunzione di giovani.

Il Titolo V dispone il ripristino della normativa prevista dalla Legge 17 ottobre 2007, n. 188 in materia di contrasto al fenomeno delle “Dimissioni in bianco”, con la conseguente abrogazione degli interventi successivi di cui alla Riforma Fornero sul mercato del lavoro.

Il Titolo VI istituisce un'indennità universale di maternità per tutte le donne, indipendentemente dalla loro situazione lavorativa, corredata da relativa contribuzione figurativa. Accanto a questa misura stabilisce, in coerenza con quanto previsto dagli ordinamenti della maggioranza dei paesi dell'Unione europea (oltre che dai contenuti dell'accordo di Grosse Koalition recentemente stipulato in Germania), un sistema di crediti di cura a fini pensionistici, per attenuare l'effetto dell'improvviso aumento dell'età pensionabile delle donne

Il Titolo VII restituisce ai lavoratori e alle lavoratrici la libertà di scegliere quando andare in pensione, all'interno di un intervallo compreso tra i 60 e i 70 anni (fatti salvi i 35 anni di contributi versati) con penalità decrescenti tra i 60 e i 65 ed un incentivo crescente fino ai 70. Vengono salvaguardati, naturalmente, i lavori usuranti, in materia di accesso anticipato al pensionamento.

Il Titolo VIII dispone la rivalutazione automatica delle pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo.

Il Titolo IX rfinanzia il Fondo per la non autosufficienza, azzerato dai Governi Berlusconi – Monti – Letta.

Il Titolo X abroga l'articolo 8 del decreto -legge 13 agosto 2011 n. 138, restituendo centralità al Contratto Nazionale dentro la semplificazione in 4 grandi aree contrattuali degli attuali 160 CCNL (la gran parte dei quali provvisti di centinaia di deroghe), e ripristina l'articolo 18 così come previsto dallo Statuto dei lavoratori.

Viene inoltre delegato il Governo, previo confronto con le parti sociali, a porre in sede comunitaria il tema di un Contratto di lavoro europeo che renda omogenei gli standard minimi retributivi, contrattuali e in termini di diritti per tutti i lavoratori e le lavoratrici che operano nel perimetro largo dell'Unione.

Infine viene data attuazione all'articolo 46 della Costituzione, prevedendo l'Istituzione dei Comitati di Sorveglianza nelle aziende, partecipati da rappresentanti dei lavoratori eletti direttamente, in materia di partecipazione alla gestione delle stesse.

Il Titolo XI stabilisce la separazione tra assistenza e previdenza dentro il bilancio dell'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, finanziate rispettivamente dalla fiscalità generale e dai contributi versati da imprese e lavoratori.

Creiamo lavoro Aboliamo la legge Fornero
Proposta di legge di iniziativa popolare promossa da ITALIA DEI VALORI

Titolo I
Disposizioni per risolvere la questione Esodati

Art. 1

All’art. 24, comma 14, del Decreto legge 6 dicembre 2011n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole “ 4 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti “ 31 dicembre 2011”. E’ pertanto consentito l’accesso alla normativa previgente in materia previdenziale a tutte le lavoratrici ed i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro quella data a seguito della sottoscrizione di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo, sia in sede ministeriale che presso altre sedi negoziali, incluse/i tutti i lavoratori/le lavoratrici non ancora salvaguardate/i.

Titolo II

Tutele per i giovani precari

Art. 1

- Le disposizioni di cui all’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (detto “Decreto salva Italia” e convertito successivamente in legge 22 dicembre 2011 n. 214) consegnano i giovani/le giovani lavoratori/lavoratrici discontinui/e al passaggio al regime contributivo in assenza di misure compensative, ovvero ad un futuro contraddistinto da importi assai ridotti rispetto al regime previgente
- Allo scopo di garantire agli iscritti alla Gestione separata Inps un tasso di sostituzione (sul proprio trattamento previdenziale a fine carriera lavorativa) pari ad almeno il 60% della media delle retribuzioni percepite negli ultimi 5 anni di lavoro, si istituisce un Fondo per la copertura della contribuzione figurativa dei periodi di inoccupazione e/o dedicati ai compiti di cura presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- Per l’individuazione della copertura finanziaria, dei criteri e delle modalità di impiego del Fondo si rinvia al Titolo III, art. 1 della presente legge.

Titolo III

Tetto alle “pensioni d’oro” e ai vitalizi

Art. 1

- Per il finanziamento del Fondo di cui al Titolo II, art. 1, comma 2 è istituito, per le annualità 2014-2017, un tetto sui trattamenti pensionistici riconducibili alla gestione pubblica superiori a 10 volte il trattamento minimo (5.000 euro netti mensili), inclusi i vitalizi erogati sulla base del regime retributivo per i parlamentari nazionali, europei, e i consiglieri regionali. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri per l’impiego del Fondo.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo avvia un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo. Decorso il periodo stabilito al comma1, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è prorogata automaticamente per periodi annuali fino all’attuazione della riforma del sistema previdenziale.

Titolo IV

Creare lavoro

Art. 1

- Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali viene rifanziata la Legge 863/ 1984, che all’articolo 2 prevede la riduzione stabile dell’orario di lavoro nelle aziende e la contestuale assunzione di nuovo personale, attraverso il Contratto di solidarietà espansivo. La riduzione dell’orario di lavoro e della contribuzione ai lavoratori/ alle lavoratrici in possesso dei requisiti per il pensionamento entro 5 anni è vincolata all’ assunzione di giovani con contratto di apprendistato. I lavoratori impiegati sulla base di regime orario ridotto hanno diritto ad integrare i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale e contributivo aggiunto, sino a concorrenza con quanto corrispondente all’orario normale previsto dai contratti nazionali di riferimento.
- Tra lavoratori e datori di lavoro (pubblici e privati) è possibile concordare un utilizzo dell’istituto contrattuale della “Banca delle ore” (ore straordinarie accantonate) che consenta, benchè in costanza del rapporto di lavoro, di anticipare il termine della prestazione lavorativa utilizzando l’intero stock di ore accantonate nel corso del rapporto di lavoro. Le ore accantonate verranno liquidate sulla base del costo orario lordo. Laddove vengano utilizzate per le finalità di cui al comma 2, non saranno gravate dagli oneri sociali dovuti da azienda e lavoratori, nella misura del 33% complessivo. L’accesso alla suddetta misura sarà consentito esclusivamente nel caso in cui le ore di prestazione lavorativa mancanti (a causa dell’utilizzo degli accantonamenti) siano compensate, nell’arco dell’anno successivo, da prestazioni orarie di almeno pari entità effettuate da giovani apprendisti neoassunti. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prima dell’accesso alla pensione, le ore accantonate verranno liquidate. A copertura delle misure di cui al presente articolo, commi 1 e 2, finalità è istituito un Fondo, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la cui dotazione viene stabilita annualmente dalla Legge di stabilità.

Titolo V

Contrasto alle dimissioni in bianco

Art. 1

In materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera, vengono ripristinate le disposizioni di cui alla Legge 17 ottobre 2007, n. 188.

Titolo VI

Tutela della maternità e riconoscimento del lavoro di cura a fini pensionistici

Art. 1

- E’ istituita una indennità di maternità universale da corrispondersi per cinque mesi a tutte le madri, lavoratrici dipendenti e autonome, stabili e precarie, disoccupate e inoccupate, di importo mensile pari al 150% dell’attuale assegno sociale, indicizzabile e utile ai fini pensionistici. La copertura dell’indennità viene assicurata dalla fiscalità generale, mentre la corrispondente contribuzione figurativa va a carico dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale, ed è calcolata, prima dell’accesso alla pensione, sulla base della media del reddito percepito nell’ultimo quinquennio della carriera lavorativa. Naturalmente i contributi figurativi nel caso di donne inattive possono trasformarsi in pensione solo se agganciano altre forme di contribuzione versate nell’arco della vita lavorativa.
- E ’ istituito altresì un sistema di crediti di cura a fini pensionistici, sul modello di quanto già accade in diversi ordinamenti europei, allo scopo di attenuare gli effetti prodotti dall’improvviso aumento dell’età pensionabile sulle donne, consistenti in:
 - contributi figurativi legati al numero dei figli (ed altre fattispecie di lavori di cura) stabiliti in 24 mesi per il primo figlio e 12 mesi per ogni figlio successivo, con un meccanismo a scalare rispetto alla contribuzione già riconosciuta a titolo di indennità di maternità e di congedi parentali.
 - integrazioni contributive per i periodi di lavoro part-time, legati ad esigenza di cura particolari e certificabili, essendo i lavoratori part-time penalizzati dal passaggio al contributivo (sul modello di quanto accade per esempio in Germania)
 - possibilità di anticipare la pensione, entro un sistema di pensionamento flessibile, grazie alla contribuzione figurativa in caso di comprovate esigenze di un anziano non autosufficiente convivente.
Le misure di cui al comma 2 lettere b e c non sono da intendersi cumulabili. In ogni caso il calcolo dell’indennità pensionistica figurativa, riferita ad entrambe le fattispecie, andrà effettuato assumendo a riferimento il reddito percepito durante l’ultimo quinquennio della carriera lavorativa. Il Governo, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, provvede alla convocazione di un tavolo di confronto con le parti sociali per collocare le suddette misure dentro un nuovo sistema di welfare, coerente con quelli vigenti nella maggior parte dei Paesi UE, che conquistì per esempio al principio della “ condivisone” la legislazione vigente in materia di congedi parentali e lavori di cura in generale. Per il finanziamento delle misure di cui all’articolo 4 e per le annualità 2014-2017 e ’ istituito un Fondo presso l’Istituto di Previdenza Sociale nel quale confluiscono a mano a mano che vengono generati i risparmi derivanti dall’innalzamento dell’età pensionabile della generalità delle lavoratrici (a cominciare da quelli che dovrebbero già essere stati accantonati dalle lavoratrici del pubblico impiego, stimati dal Governo in circa 4 miliardi di Euro). Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emana un Decreto, sentite le parti sociali e le commissioni parlamentari competenti, per stabilire i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

Titolo VII

Età per la pensione: una scelta flessibile

Art. 1

- A partire dal 1 gennaio 2015, per attenuare l’impatto generato dalle previsioni in materia previdenziale di cui all’art.24, comma 14, del Decreto legge 6 dicembre 2011n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, si consente alle lavoratrici e ai lavoratori interessati dalle nuove disposizioni in materia di accesso ai trattamenti pensionistici una gradualità nell’uscita dal lavoro. Si assumono come parametri di riferimento il requisito minimo anagrafico di 60 anni di età e quello massimo di 70 anni di età, e il raggiungimento di almeno 35 anni di versamenti contributivi effettuati purché l’importo dell’assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1.5 volte l’importo dell’assegno sociale.
- Ai fini della determinazione dell’importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l’importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all’età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l’invarianza dei costi tra i due sistemi.
- Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.
- Viene abrogato l’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita determinato dalla disciplina prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

TABELLA A

(Articolo 1, comma 2).

Percentuale di riduzione/maggiorazione
in base all’età anagrafica ed anni di contribuzione

(Articolo 1, comma 2).

Percentuale di riduzione/maggiorazione in base all’età anagrafica ed anni di contribuzione

Età di pensionamento effettivo	Anni di contribuzione					
	35	36	37	38	39	40
60	-10	-9	-8	-7	-5	-2,5
61	-8,5	-7,5	-6,5	-5	-3	-1
62	-6,5	-5,5	-5	-3	-1,5	0
63	-4,5	-3,8	-3	-1,5	-0,5	0
64	-2,5	-1,8	-1,2	-0,5	0	0
65	0	0	0	0	0	0
66	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
67	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5
68	+3,7	+3,7	+3,7	+3,7	+3,7	+3,7
69	+5	+5	+5	+5	+5	+5
70	+6,5	+6,5	+6,5	+6,5	+6,5	+6,5

Titolo VIII

Rivalutazione automatica degli assegni pensionistici

Art. 1

A partire dal 1 gennaio 2014 si ripristina il meccanismo della rivalutazione automatica annuale, nella misura del 100%, per i trattamenti pensionistici complessivi pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS.

Titolo IX

Fondo per la non autosufficienza

Art. 1

Il Fondo per la non autosufficienza, istituito dall’ art.1, comma 1264, della legge 27dicembre 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha subito un costante defianziamento nel corso degli ultimi anni, fino ad essere completamente azzerato con la legge di stabilità del 2013, determinando una fortissima riduzione della spesa sociale ai livelli decentrati del Governo a fronte di crescenti situazioni di povertà e disagio diffuso aggravate dalla crisi economica. Il presente articolo dispone il rifinanziamento del Fondo attraverso il ripristino della dotazione di cui alla legge 244/ 2007, ovvero 800.000.000 di Euro.

Titolo X

Per un’Europa dei diritti sociali Il contratto di lavoro europeo

Art. 1

L’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

1. Al fine di contrastare l’attuale segmentazione del mercato del lavoro, oltre che i fenomeni distorsivi e di dumping sociale amplificati dalla crisi economica globale, il Governo, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e nel rispetto del ruolo e dell’autonomia della contrattazione tra le parti sociali, avvia un tavolo di confronto con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali volto a definire un percorso di semplificazione e sussunzione dell’attuale sistema di contratti nazionali in 4 grandi aree: Industria, Pubblico impiego, Artigianato e servizi.

2. Al termine del percorso il Governo, sentite le parti sociali e le commissioni parlamentari competenti, si impegna a definire e trasferire presso le competenti sedi istituzionali comunitarie, la necessità dell’assunzione di standard minimi, in termini di: reddito minimo, retribuzioni, orari e diritti omogenei per tutti i lavoratori e le lavoratrici che operano all’interno del perimetro dell’Unione, al fine di ottenere un Contratto europeo articolato nelle 4 grandi aree contrattuali di cui al comma 1.

Art. 2

I commi 37-41 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 “ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” sono abrogati. Si intende pertanto ripristinata l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”

Art. 3

Il presente articolo, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, disciplina i modi e i limiti del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende medio grandi, costituite in società per azioni o in altre forme, al fine di favorire relazioni stabili e concorrere all’aumento di produttività, all’investimento in ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione di prodotto e di processo.

1. Istituzione dei Comitati di sorveglianza aziendali Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o, in mancanza, da quelli aziendali circa le procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze sindacali, e ferma restando la normativa vigente in materia di comitati aziendali europei, si istituiscono i Comitati di sorveglianza che prevedano la partecipazione di rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori eletti direttamente tra quelli/e operanti in azienda, con funzione di proposta, indirizzo e verifica :

- sulla situazione economico-produttiva dell’impresa;
 - sui programmi di sviluppo e sulla prevedibile evoluzione dei flussi occupazionali;
 - sui cambiamenti dell’organizzazione del lavoro nonché del funzionamento delle unità e dei reparti produttivi.
2. Sulla verifica dei risultati e delle decisioni adottate nell’ambito di piani industriali e processi di riposizionamento produttivo condivisi

e) sulle cessazioni o sul trasferimento di aziende, sulle fusioni e sui nuovi insediamenti produttivi, con le relative ricadute occupazionali.

Titolo XI

Separare Assistenza da Previdenza

Art. 1

A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con le parti sociali e sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, nel quadro della riorganizzazione e della ridefinizione della governance dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, è delegato ad attuare il principio espressamente previsto dall’articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana e a portare a compimento il processo già avviato dalla Legge 1989, n. 88 attraverso la separazione rigorosa dei bilanci rispettivamente riconducibili alle funzioni di natura assistenziale, a carico della fiscalità generale, e a quelle di natura previdenziale, finanziate dai contributi versati dai datori di lavoro e dei lavoratori/lavoratrici.

<p>I sottoscritti firmatari sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che il promotore della sottoscrizione è ITALIA DEI VALORI, con sede in Roma,Via Santa Maria in Via, 12, che è anche titolare dei dati compresi in questa dichiarazione. Sono altresì informati che tali dati saranno utilizzati per le sole finalità proprie della proposta di legge di iniziativa popolare di cui al quesito sopra descritto, secondo le modalità a ciò strettamente collegate. Sono altresì informati della facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>

N°	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE (in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
1					
	Documento di identificazione				
2					
	Documento di identificazione				
3					
	Documento di identificazione				
4					
	Documento di identificazione				
5					
	Documento di identificazione				
6					
	Documento di identificazione				
7					
	Documento di identificazione				
8					
	Documento di identificazione				